

CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

INTESA  SANPAOLO

Alle Società Consorziate

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2008
8 gennaio 2008

Manovra finanziaria 2008 - D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 -
Conversione con L. 29 novembre 2007, n. 222 -
Disposizioni in materia di IRPEF, di tributi locali e di riscossione

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma
Tel. 0659594015-2132
E-mail srf@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com

Redatta da:
Sergio DUS
sergio.dus@consorziosrf.com

**Oggetto: Manovra finanziaria 2008 - D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 -
Conversione con L. 29 novembre 2007, n. 222 - Disposizioni
in materia di IRPEF, di tributi locali e di riscossione**

Facendo seguito alla ns. Circolare n. 7 del 2007 Vi comunichiamo che il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 è stato convertito, con modificazioni, con Legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicato, anche come testo coordinato, nel S.O. n. 249/L della G.U. n. 279 del 30 novembre 2007.

Il decreto "collegato" contiene alcune disposizioni di carattere fiscale, già esaminate nella ns. circolare, norme il cui contenuto viene di seguito sintetizzato, con particolare riguardo alle modifiche apportate al testo originario del D.L. e seguendo per quanto possibile l'ordine degli argomenti seguito nella predetta Circolare.

1. Modifiche in materia di IRPEF

1.1. Misure a sostegno dei contribuenti a basso reddito (art. 44 del D.L.; D.M. 8 novembre 2007)

La legge di conversione precisa che la misura *una tantum* per l'anno 2007 - intesa come misura fiscale di sostegno al reddito - consiste nel riconoscimento di un bonus di € 150 ai soggetti passivi IRPEF residenti, aventi reddito non superiore a € 50.000, per i quali l'imposta netta dovuta per il 2006 sia pari a zero. Il *bonus* è tecnicamente definito quale "detrazione fiscale" e spetta (secondo quanto previsto dal D.M. 8 novembre 2007 ⁽¹⁾, emanato in attuazione dell'art. 44, comma 4, del D.L. e recepito nel nuovo testo dello stesso comma 4), ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 1, comma 1, lett. a), D.M. citato); ai titolari di pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2, TUIR (lett. b) successiva D.M. citato); ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), *c-bis*), d), e) e i), limitatamente agli assegni periodici di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR (lett. c) successiva del D.M. ⁽²⁾.

¹ In G.U. n. 278 del 29 novembre 2007. In materia è stata diramata la circolare n. 68/E del 14 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, cui si fa in seguito riferimento.

² Più precisamente, compensi di soci di cooperative di produzione e lavoro; redditi di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazione dei sacerdoti; compensi per lavori fiscalmente utili; assegni corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR.

Inoltre il beneficio è riconosciuto anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, anche se conseguiti come partecipazione, e di redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lett. d) ed e) del citato D.M.). Per i redditi di lavoro autonomo e di impresa l'imposta netta è quella corrispondente al reddito assunto al lordo delle perdite dichiarate.

Sono esclusi dai benefici i soggetti che nell'anno 2006 siano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Sempre in base all'art. 44, comma 2, agli stessi soggetti è concesso un ulteriore *bonus* di € 150 per ogni familiare a carico nel 2006; se parzialmente a carico, per la quota per cui risulta a carico sempre in detto anno.

Sia l'uno che l'altro importo, definiti come "rimborso forfetario", sono attribuiti per l'anno 2007 a prescindere dalla durata, eventualmente inferiore all'anno, dei presupposti e/o condizioni (cfr. Circ. n. 68/E, cit., par. 1).

In linea generale il beneficio spetta ai possessori di redditi per i quali rilevano le detrazioni, con esclusione quindi dei possessori di soli redditi fondiari, o di redditi soggetti a imposta sostitutiva, a tassazione separata o, infine, a ritenute a titolo d'imposta.

Ad essi vanno aggiunti (vd. Circolare citata, par. 2) i redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente diversi da quelli sopra indicati (ad es. borsa di studio, indennità per cariche elettive; rendite vitalizie e previdenziali; assegni periodi diversi da quelli percepiti dal coniuge).

Ove, invece, tali ultimi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo con uno o più di quelli che danno diritto alla misura di sostegno, il beneficio non viene meno, sempreché, ovviamente, sussista la condizione che l'imposta dovuta sia pari a zero e che tali redditi siano relativi all'anno 2006.

Il D.M. citato ha disposto che, nel caso di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il sostituto che ha rilasciato il CUD relativo al 2006 deve provvedere *automaticamente* ad effettuare l'erogazione, salvo espressa rinuncia dell'interessato. Analoga disposizione concerne gli enti erogatori di pensioni, con la particolarità che i pensionati non possono rinunciare al beneficio.

In altri casi il beneficio va richiesto con apposita istanza. Così, in caso di mutamento del sostituto, quello che eroga i redditi per il mese di dicembre 2007 sarà tenuto anch'esso all'erogazione su specifica istanza, previa acquisizione di un'attestazione circa il possesso dei requisiti. La stessa procedura è applicabile nel caso di più datori di lavoro, anche se non aventi la funzione di sostituti d'imposta, per redditi percepiti nel 2006, a condizione che nel dicembre 2007 il soggetto percepisca redditi della detta natura da un sostituto d'imposta. L'erogazione deve essere effettuata solo se il monte delle ritenute del mese di dicembre 2007 è capiente. In ogni caso, entro il termine per l'effettuazione del conguaglio relativo al 2008, il soggetto deve comunicare al sostituto l'eventuale non sussistenza dei requisiti suddetti; in tal caso il sostituto recupera quanto erogato.

Se il beneficio non è riconosciuto dal sostituto, anche per incapienza nel monte ritenute o in assenza di tale qualifica del datore di lavoro (ad es., per lavoro domestico), esso può essere richiesto dagli aventi diritto in sede di dichiarazione dei redditi per il 2007; se esonerati, con apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, secondo un modello che sarà approvato dal Direttore dell'Agenzia. La restituzione di quanto fosse stato indebitamente percepito sarà effettuata in dichiarazione, se presentata, ovvero con il mod. F24, entro il termine di presentazione della stessa.

Il tutto andrà indicato dai sostituti nel mod. 770, al fine di operare i relativi controlli.

La procedura di cui all'art. 8 del D.M. è applicabile anche per le altre categorie di contribuenti indicate nel decreto che dovranno effettuare la richiesta in sede di dichiarazione dei redditi per il 2007, o, se esonerati, con l'apposito modulo.

Tale richiesta non sembra avere effetti automatici per l'effettuazione del rimborso da parte dell'Agenzia, che dovrebbe presumibilmente controllare la sussistenza dei requisiti; l'erogazione è comunque non solo rinviata al 2008, ma non ha un termine preciso per la sua effettuazione.

1.2. Certificazione delle spese sanitarie

Come accennato nella ns. precedente Circolare, l'art. 39, comma 3, del D.L. come sopra convertito, stabilisce che dal 1° gennaio 2008 la certificazione delle spese di acquisto di medicinali, ai fini della deducibilità, ex art. 10, comma 1, lett. b) e della detrazione del 19%, ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, può essere operata solo con l'utilizzo del cosiddetto "scontrino parlante" che contiene, oltre alla descrizione dei medicinali e del relativo costo, l'indicazione del codice fiscale del loro destinatario, come già previsto dal comma 29, primo periodo, della L. n. 296/2006. Di tale adempimento deve essere data informazione mediante avvisi affissi nelle farmacie.

1.3. Detrazioni per interessi su mutui, contratti per la costruzione dell'abitazione principale

Con un nuovo comma *4-ter* inserito nell'art. 44 del D.L., è stata modificata la disciplina della detrazione per interessi relativi alla costruzione dell'abitazione principale, consentita nella misura del 19% dell'importo degli oneri in discorso dall'art. 15, comma *1-ter*, del TUIR. Si ricorda che la detrazione non è parametrata solo agli interessi, ma anche alle quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione, relative a mutui ipotecari sull'unità costituente abitazione principale, fino ad un massimo di € 2.582,28 per anno.

La condizione temporale finora prevista - che i lavori iniziassero nei sei mesi precedenti o successivi alla stipula del mutuo - è ora modificata in quella che il mutuo può essere stipulato fino a 18 mesi dopo l'inizio lavori, al fine di superare non solo ritardi burocratici (già previsti dal D.M. 30 luglio 1999, n. 311), ma probabilmente anche al fine di tener conto della prassi per cui l'iscrizione di ipoteca è possibile solo quando l'edificio sia sostanzialmente costruito.

1.4. Riliquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Il comma 8-ter dell'art. 39 del D.L. sostituisce l'art. 37, comma 43, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in materia di riliquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Si stabilisce in sostanza che le somme da rimborsare o da iscrivere a ruolo a seguito di tali riliquidazioni non possono essere inferiori a 100 Euro. Tale disposizione opera per le somme corrisposte dal 1° gennaio 2003 non solo per le prestazioni già previste dalla norma (TFR; indennità equipollenti; prestazioni previdenziali in capitale erogate fino al 31 dicembre 2005), ma anche per gli *emolumenti arretrati erogati dal 1° gennaio 2004*. La disposizione come sopra modificata opera senza alcun limite di tempo e deve considerarsi quindi "a regime".

1.5. Estensione dei soggetti beneficiari del 5 per mille

Con l'art. 20 del D.L. in esame viene aumentato l'importo dello stanziamento per la ripartizione del 5 per mille; inoltre al novero dei beneficiari sono aggiunte, fin dal 2005 e 2006, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, ancorchè prive di personalità giuridica o della qualifica di ONLUS.

2. Tributi locali

2.1. ICI

Come accennato nel par. 4.2. della precedente Circolare, l'art. 39, comma 1, del D.L. ha abrogato i commi 101, 102 e 103 dell'art. 1, L. n. 296/2006, che imponevano di indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi rilevanti ai fini ICI e l'importo dell'imposta versata nell'anno precedente.

La L. di conversione ha ripristinato il comma 103, con il relativo controllo degli importi dei versamenti ICI dell'anno precedente, ai fini di cui all'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, e l'obbligo di trasmissione dell'esito degli stessi ai comuni competenti, e previsto a regime, anche successivamente al 2007, l'obbligo di cui al comma 104, e

cioè quello di indicare in dichiarazione dei redditi l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.

2.2. Addizionali comunali e regionali all'IRPEF

Il testo dell'art. 40, comma 7, del D.L. è stato confermato in sede di conversione, di modo che, come già detto nel par. 4.3. della Circolare precedente, l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 142, L. n. 296/2006, deve essere determinato sulla base delle nuove aliquote e soglie di esenzione solo se deliberate e pubblicate sul sito internet del Ministero, ai sensi del D.M. 31 maggio 2002, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'acconto (e non entro il 15 febbraio dell'anno stesso). In caso contrario, gli elementi da prendere a base sono quelli rilevanti per l'anno precedente.

E' parimenti confermato il comma 8 successivo (par. 4.4. della ns. Circolare), per effetto del quale l'eventuale riduzione della maggiorazione dell'aliquota dello 0,9% (fino all'1,4%) può essere deliberata anche per il periodo nel corso del quale la delibera è assunta.

2.3. IRAP - Estensione del privilegio

Al fine di integrare la disciplina dei privilegi che assistono i crediti tributari, l'art. 39, comma 2, del D.L. modifica l'art. 2752, cod. civ. estendendo all'IRAP il privilegio gravante sui beni mobili del debitore.

3. Compensi agli intermediari

Con l'art. 39, commi da 4-bis a 4-quinquies, la legge di conversione modifica i compensi dovuti dall'Agenzia per la trasmissione delle dichiarazioni e dei Modd. F24, portandoli da € 0,52 a € 1,00 per ciascun adempimento. Si tratta delle disposizioni di cui ai commi 23 e 26 dell'art. 4 del D.D.L. Finanziaria, che vengono recepite nel D.L. a modifica dell'art. 3, commi 3-ter e 11, del Reg. n. 322/1998. Lo stesso compenso è riconosciuto alle Poste Italiane S.p.A.. In sostanza, la misura, fissata ora per legge, sarà modificabile non più con Decreto del Ministro (cfr. da ultimo il D.M. 12 marzo 2007), ma con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, qualora la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei

prezzi al consumo relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo del 2008 o dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.

4. Riscossione

4.1. Società concessionarie

L'art. 39, commi 5 e 6, del D.L. conferma quanto già riferito nel par. 5.2. della precedente Circolare in ordine alla possibilità di Equitalia S.p.A. di pagare le partecipazioni in Società concessionarie con obbligazioni o altri strumenti finanziari e di differire al 30 settembre 2007 e al 30 settembre 2010 il termine previsto rispettivamente per la individuazione dei ruoli per i quali vanno presentate le comunicazioni di inesigibilità e per la loro presentazione.

4.2. Misure in materia di pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni

Come già comunicato nel par. 5.1. della precedente Circolare, l'art. 19 del D.L. ha modificato l'art. 48-bis del DPR n. 602/73, inserito nel detto decreto con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 9, in base al quale era fatto divieto alla P.A. e alle Società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare pagamenti superiori a € 10.000 a favore di soggetti morosi per tributi iscritti a ruolo per importi almeno pari a quello indicato.

E' stato opportunamente confermato il rinvio della operatività della disposizione all'emanazione del Decreto attuativo, già previsto dalla disposizione come sopra inserita.

Non è stata invece confermata l'esclusione dal divieto delle società a prevalente partecipazione pubblica. Ciò che accresce il carattere vessatorio della disposizione, in quanto non sembra corretto non pagare debiti di natura negoziale, o derivanti da specifici obblighi di rimborso, sulla base della semplice morosità per tributi non altrimenti individuati, considerando che certamente al privato non è consentito compensare debiti fiscali con crediti di natura negoziale, men che mai verso non meglio identificate società a "prevalente" partecipazione statale. Ciò senza che


nemmeno sussista un pericolo di sottrazione al pagamento dei tributi iscritti a ruolo o altro elemento patologico.

4.3. Invio degli avvisi bonari

L'art. 39, comma 8-bis, di nuova introduzione, modifica l'art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, già sostituito dall'art. 1, comma 62, della L. n. 296/2006, concernente la comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione, ex art. 36-bis, DPR n. 600/73. Con la modifica in parola l'avviso "bonario" dell'imposta dovuta deve essere inviato agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (con obbligo da parte loro di informare il contribuente entro 30 giorni) solo se ciò sia previsto nell'incarico loro commesso. In difetto, l'avviso deve essere inviato direttamente al contribuente, che potrà eventualmente avvalersi della facoltà di definire la posizione con il pagamento delle sanzioni ridotte (1/3 del minimo) di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97.

Distinti saluti.

Il Presidente
(*Avv. Aldo Torello*)



SD/sm/circ012008